

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno (<i>Esame e approvazione</i>)	254
ALLEGATO 1 (<i>Regolamento interno approvato dalla Commissione</i>)	257
ALLEGATO 2 (<i>Delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti</i>)	263
Comunicazioni del Presidente	254
Sui lavori della Commissione	255
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	256

Mercoledì 4 febbraio 2004. – Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame del regolamento interno.

(Esame e approvazione).

Carlo TAORMINA, *presidente*, ricorda che l'articolo 6, comma 1, della delibera istitutiva dispone che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Fa presente di aver già sottoposto all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 29 gennaio 2004, una proposta di regolamento, il cui contenuto è analogo a quello di altre Commissioni di inchiesta, salvo taluni adattamenti conformi alla delibera istitutiva della Commissione.

Avverte che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di regolamento in esame e ricorda che la Commissione

dovrà procedere alla votazione dei singoli articoli della proposta di regolamento e del testo del regolamento nel suo complesso.

La Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Carlo TAORMINA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva.

Comunicazioni del Presidente.

Carlo TAORMINA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 29 gennaio 2004, ha concordato una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, concernente i criteri per la necessaria e corretta gestione della documentazione pervenuta o acquisita dalla Commissione.

Avverte che tale delibera sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, comunica che, in base a quanto deciso all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 gennaio 2004, ha richiesto al presidente della corte di appello di Roma, dottor Giovanni Francesco Lo Turco, di trasmettere alla Commissione copia integrale degli atti del processo relativo alla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

La Commissione prende atto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, propone, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 29 gennaio 2004, che la Commissione deliberi di richiedere i seguenti documenti: alla RAI, copia di tutti i notiziari televisivi trasmessi dalle testate RAI riguardanti l'uccisione dei due giornalisti, nonché copia della trasmissione televisiva « Reporter » dedicata a tale evento; alle Agenzie di stampa Reuters e France Presse, copia delle notizie fornite nei venti giorni successivi all'uccisione dei due giornalisti; al Ministro della difesa, copia integrale di tutti i documenti formati o acquisiti nel corso delle inchieste svolte dall'Amministrazione della difesa e riguardanti presunti abusi commessi da parte di militari italiani in Somalia.

Propone, altresì, di richiedere al Presidente della Camera copia di tutti i documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo di rifiuti della XIII legislatura, nonché copia di tutti i documenti formati o acquisiti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo della XII legislatura, inerenti al caso « Ilaria Alpi »; tali documenti sono attualmente conservati presso l'Archivio storico della Camera. Con riferimento ai documenti formati o acquisiti dalla Commissione par-

lamentare di inchiesta sull'attuazione delle politiche di cooperazione con i paesi in via di sviluppo della XII legislatura fa presente che la Commissione si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora nel corso dell'inchiesta parlamentare dovesse emergere la necessità di conoscere atti formati o acquisiti dalla citata Commissione, non rientranti fra quelli al momento richiesti.

La Commissione concorda.

Giulio SCHMIDT (FI) osserva che sarebbe opportuno richiedere alla RAI eventuali originali di cassette girate da Ilaria Alpi e Miran Hrovatin e, all'Agenzia ANSA, copia delle notizie fornite in relazione all'uccisione dei due giornalisti nel periodo immediatamente successivo all'accaduto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, ritiene pertinenti le richieste del deputato Schmidt e propone pertanto di accoglierle.

La Commissione concorda.

Sui lavori della Commissione.

Carlo TAORMINA, *presidente*, comunica che i genitori di Ilaria Alpi hanno manifestato la loro disponibilità ad essere ascoltati dalla Commissione; tale audizione potrebbe aver luogo già nella giornata di domani, giovedì 5 febbraio.

Si riserva di confermare tale audizione una volta contattati i signori Alpi.

Comunica, inoltre, che anche da parte della moglie di Miran Hrovatin è emersa la disponibilità ad essere audita dalla Commissione, possibilmente nella località dove attualmente risiede.

La Commissione prende atto.

Carlo TAORMINA, *presidente*, informa di aver ricevuto una lettera del Presidente della Camera, già trasmessa dai Presidenti delle Camere a tutti i presidenti delle Commissioni di inchiesta, riguardante l'at-

tività e il funzionamento delle Commissioni di inchiesta, con particolare riferimento alle conseguenze di carattere finanziario delle deliberazioni medesime. Dà, quindi, lettura della lettera:

« Onorevole Presidente, nell'ambito della riflessione che i Presidenti delle Camere hanno deciso di svolgere congiuntamente su alcune questioni concernenti l'attività e il funzionamento delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, hanno assunto particolare rilievo e sono quindi apparsi meritevoli di specifica attenzione i profili legati alle conseguenze finanziarie delle deliberazioni adottate dalle Commissioni suddette. Alla stregua dell'articolo 82 della Costituzione, queste ultime godono infatti di peculiari forme di autonomia — messe in rilievo anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale — in virtù delle quali né le Camere che le hanno istituite, né i loro Presidenti possono in alcun modo interferire nelle deliberazioni da esse adottate per il più proficuo svolgimento delle inchieste. A ciò peraltro non corrisponde un'autonoma disponibilità di mezzi finanziari, in quanto le Commissioni parlamentari d'inchiesta non sono dotate di propri bilanci. Si pone pertanto l'esigenza di armonizzare l'autonomia delle Commissioni nella conduzione delle indagini con la copertura dei relativi oneri finanziari, che sono a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. Questa esigenza di armonizzazione è divenuta particolarmente pressante, alla luce del numero delle Commissioni d'inchiesta attualmente operanti e dell'entità delle spese connesse al loro funzionamento. Sembrano molto elevati, soprattutto, gli oneri derivanti dal ricorso massiccio a consulenti esterni, il cui numero deve essere strettamente rap-

portato alle effettive necessità di ciascuna Commissione. Per queste ragioni, nel rispetto della ricordata autonomia delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, sottolineiamo l'esigenza che da parte dei loro Presidenti venga esercitata una attenta vigilanza volta a tenere rigorosamente sotto controllo e a limitare, per quanto possibile, le spese relative all'attività degli organi da essi presieduti, al fine di renderle compatibili con i bilanci delle due Camere. In particolare, appare necessaria una previa comunicazione delle spese legate allo svolgimento delle attività delle Commissioni d'inchiesta, in vista della predisposizione delle annuali previsioni di bilancio da parte dei competenti organi dei due rami del Parlamento. Siamo certi, onorevole Presidente, che vorrà comprendere lo spirito e le finalità, legate al buon funzionamento complessivo dell'attività parlamentare, con cui abbiamo ritenuto di formulare queste indicazioni. Con i migliori saluti ».

Assicura che la presidenza della Commissione si adopererà affinché sia data piena attuazione a tali indicazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

NORME APPLICABILI

ART. 1.

(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla deliberazione della Camera dei deputati del 31 luglio 2003, istitutiva della Commissione, di seguito denominata «deliberazione istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le norme del regolamento della Camera dei deputati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva, dura in carica per il periodo previsto dall'articolo 7 della medesima deliberazione.

ART. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di

cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

ART. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 21 e dei collaboratori di cui all'articolo 22, e salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15.

ART. 5.

(Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 6, comma 3, 7, commi 1 e 2, 17, comma 2, 18, comma 1, 20 e 22, comma 2, il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

ART. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne presiede le

sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento. Convoca l'Ufficio di Presidenza con le procedure di cui all'articolo 8. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo entro 24 ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza).

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori, anche sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunicate alla Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente che inserisce le proposte dei gruppi di opposizione in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare, ovvero del tempo disponibile nel periodo considerato. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di Presidenza delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

(Numero legale).

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10, per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un quarto dei componenti.

2. Il Presidente non procede alla verifica del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qualora alla ripresa sia nuovamente accertata la man-

canza del numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva.

ART. 10.

(Deliberazioni della Commissione).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni di cui all'articolo 19 è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che quattro componenti o uno o più rappresentanti di gruppo, che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione, chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 11.

(Pubblicità dei lavori).

1. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta.

2. Le delibere della Commissione vengono pubblicate negli atti parlamentari, tranne che venga diversamente deciso.

3. Per determinati documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il Presidente può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comun-

que redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALIE STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 12.

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia; la Commissione delibera, di volta in volta, le procedure per la rimozione del segreto.

3. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti dalla medesima formati o acquisiti.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della deliberazione istitutiva.

ART. 13.

(Attività istruttoria).

1. La Commissione delibera le attività istruttorie da svolgere, il cui inserimento nel programma e nel calendario dei lavori è effettuato ai sensi dell'articolo 7.

2. Oltre alle indagini ed agli esami di cui all'articolo 14, la Commissione può procedere ad indagini conoscitive, acqui-

sendo documentazioni, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sentiti nelle forme dell'audizione libera.

4. Le persone sottoposte ad indagini o imputate per i fatti oggetto dell'inchiesta o per altri ad essi connessi o collegati hanno la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e di non rispondere ad alcuna domanda, salvo l'obbligo di dichiarare le proprie generalità. Prima che abbia inizio l'audizione, devono essere avvertite che, se renderanno dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumeranno, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis del codice di procedura penale.

5. Le persone che debbono essere sentite ai sensi del presente articolo sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

ART. 14.

(Esame di testimoni, audizioni e confronti).

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti e la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte, altresì, delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente e dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità, in relazione alla pertinenza all'oggetto dell'inchiesta.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente e delle persone di cui al comma 4 dell'articolo 13.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

ART. 15.

(Convocazione di testimoni).

1. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare sono convocate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento nelle forme previste dal codice di procedura penale.

3. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto stenografico e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti.

ART. 16.

(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, ne fa compilare il processo verbale che quindi la Commissione trasmette all'Autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

ART. 17.

(Denuncia di reati).

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto in ordine a notizie, atti e documenti acquisiti o formati dalla Commissione. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

2. Il Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 361 del codice penale, anche su indicazione di singoli commissari, informa, altresì, l'autorità giudiziaria di qualsiasi notizia acquisita nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, qualora essa costituisca fattispecie di reato. Di tale informativa è data comunicazione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 18.

(Archivio della Commissione).

1. Gli atti o i documenti che pervengono alla Commissione sono immediatamente protocollati a cura dell'ufficio di segreteria. Il regime di riservatezza o di segretezza dei documenti viene stabilito dal Presidente al momento dell'acquisizione da parte dell'ufficio di segreteria, salva la successiva ratifica da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella prima riunione successiva alla decisione del Presidente.

2. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio riservato. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

3. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori della Commissione di cui al

successivo articolo 22 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione. Per gli atti non coperti da regime di riservatezza o di segretezza, la consultazione è libera per tutti i deputati.

4. Non è consentito ad alcuno estrarre copia degli atti dichiarati segreti ai sensi del precedente comma 1, dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente regolamento e dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della deliberazione istitutiva. Non è altresì consentito estrarre copia degli scritti anonimi pervenuti alla Commissione.

ART. 19.

*(Relazioni
alla Camera dei deputati).*

1. La Commissione conclude i suoi lavori e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della deliberazione istitutiva. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. Ogni volta che la Commissione ritiene di dover riferire alla Camera dei deputati, il Presidente predispone una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Fino a quando non è illustrato alla Commissione, il documento non può essere divulgato.

3. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 20.

(Pubblicazioni di atti e documenti).

1. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 21.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di un adeguato personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 22.

(Nomine di consulenti ed esperti).

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente concorda con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

gruppi le relative deliberazioni, comunicando i nominativi dei collaboratori alla Commissione.

3. I collaboratori prestano giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti e notizie, coperti da segreto, di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente e su sua autorizzazione assistono ai lavori della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. L'Ufficio di Presidenza può deliberare di corrispondere ai collaboratori un compenso adeguato all'incarico conferito ovvero forme di rimborso delle spese sostenute in relazione agli incarichi conferiti.

ART. 23.

(Modifiche al regolamento della Commissione).

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel TITOLO III del presente regolamento.

ALLEGATO 2

**DELIBERA SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

ART. 1.

(Atti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 4, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione degli atti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria degli atti segreti i seguenti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 4, comma 1 della deliberazione istitutiva ed articolo 12, comma 4, del regolamento interno);

b) atti delle sedute segrete della Commissione (articolo 5, comma 1, della deliberazione istitutiva ed articolo 11, comma 1 del regolamento interno);

c) atti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 4, comma 2, della deliberazione istitutiva e articolo 12, comma 3, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 18, comma 4, del regolamento interno);

e) atti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono; rientrano in tale categoria anche gli atti classificati riservati, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, salva ratifica dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi;

f) atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.

(Atti riservati).

1. È consentita, su disposizione del Presidente, la consultazione degli atti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali della Commissione stessa. La consultazione degli atti riservati avviene previa annotazione normativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie degli atti riservati ai soli componenti e collaboratori della Commissione, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria degli atti riservati i seguenti:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) atti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) atti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) esposti, salvo diversa specifica deliberazione, su singoli casi, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 3.

(Atti liberi).

1. È prevista, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento interno della Commissione, la consultazione ed estrazione di copie degli atti dietro richiesta scritta della documentazione.